

**"KOLON KANDYA' ITALIA ONLUS"**  
**VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 25 SETTEMBRE 2009**

Oggi 25 (venticinque) settembre 2009 in Milano, via Giovanni Milani 6/A, alle ore 17.00, si riunisce l'assemblea "KOLON KANDYA' ITALIA ONLUS", sono presenti i signori di seguito elencati:

- Magnani Roberto, nato a Viadana il 7.10.1954, domiciliato in via Giovanni Milani 6/A a Milano, C.F. MGNRRT54R07L826V
- Marcandalli Marco, nato a Milano il 6.4.1970, domiciliato in via Giovanni Milani 6/A a Milano, C.F. MRCMRC70D06F205U
- Oliverira Dos Santos Adriano, nato il 1.3.1978 a Camacan (Brasile), residente a Milano, via Noto n.16, C.F. LVRDRN78C01Z602C
- Malaspina Luca Angelo Carlo, nato il 1.3.1970 a Milano, residente a Milano, via Labus Giovanni n.21, C.F. MLSLNG70C01F205T
- Peters Sara, nato il 23.2.1988 a Milano, residente a Milano, viale S. Gimignano n.10, C.F. PTRSRA88B63F205P
- Kollé Seme Daniel, nato il 12.9.1969 a Douala (Camerun), residente a Cairate, via Lonate n.18, C.F. KLLDNL69P12Z306B

L'ordine del giorno prevede l'adeguamento dello statuto alla normativa fiscale che regola le associazioni con i requisiti di Onlus, con particolare riferimento alle modifiche occorse al D.Lgs. 460/97 ed alle successive precisazioni contenute nelle circolari n. 59 del 31.8.07 e n.12 del 9.4.09 dell'Agenzia delle Entrate, ed alla recente Risoluzione Ministeriale n.192 del 27.7.2009.

Il presidente dott. Roberto Magnani nomina quale segretario il dott. Marco Marcandalli che accetta e successivamente verifica che i presenti rappresentano la totalità dei soci e dei componenti gli organi dell'associazione "KOLON KANDYA' ITALIA ONLUS", pertanto il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno in quanto totalitaria.

Il presidente illustra agli intervenuti l'opportunità e la necessità di adeguare lo statuto alla normativa vigente in materia fiscale e di Onlus, proponendo le modifiche da apportare al testo precedentemente approvato.

L'assemblea dopo ampia, esaustiva ed approfondita discussione, delibera all'unanimità di apportare le opportune modifiche allo statuto dell'associazione "KOLON KANDYA' ITALIA ONLUS", statuto che viene integralmente riportato così come corretto nell'allegato A al presente verbale di assemblea.

Esaurito l'ordine del giorno e nessun altro prendendo o chiedendo la parola l'assemblea viene sciolta alle ore 17.45, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale e dello statuto da parte di ogni socio.

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Al riguardo si chiede l'applicazione al presente atto delle **esenzioni e agevolazioni di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460** e successive modifiche e integrazioni, nonché di tutte le norme agevolative comunque applicabili alle ONLUS.

Magnani Roberto,

Marcandalli Marco

Oliverira Dos Santos Adriano

Malaspina Luca Angelo Carlo,

Peters Sara,

Kolle' Seme Daniel,



AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO DI MILANO 1

REGISTRATO IN DATA 13/10/09 SERIE 3 N. 10288  
CON € 171,72 (CENTOSETTANTUNO/72)

IL CAPO AREA SERVIZI  
Bruno Casale

Il Funzionario  
D.ssa Tonia Daniela LAURENZA

## STATUTO

### DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

**art.1)** E' costituita una associazione denominata

**"KOLON KANDYA' ITALIA ONLUS"**

**art.2)** L'associazione ha sede in Milano, Via Giovanni Milani 6/a.

Con deliberazione del Consiglio direttivo potranno essere istituite sedi secondarie anche in altre località dello Stato od all'estero.

**art.3)** L'associazione non ha scopo di lucro e ha l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. L'associazione ha come obiettivo la progettazione e realizzazione di percorsi di cooperazione internazionale atti a favorire la nascita e la crescita di progetti di economia locale sostenibile rivolti ai paesi in via di sviluppo.

Tali progetti intendono favorire l'inserimento sociale e combattere l'esclusione di soggetti disagiati (drop out) agendo nell'ambito della prevenzione, formazione, recupero ed educazione allo sviluppo.

L'associazione ha il divieto di svolgere altre attività diverse da quelle sopra menzionate.

Nello specifico l'associazione si propone di realizzare e costruire un centro polifunzionale atto a fornire sostegno ed aiuto alla popolazione del villaggio di 'Denderesso' in Burkina Faso, realizzando un pozzo per l'acqua ad uso domestico e per l'irrigazione, oltre a piccole strutture per il sostegno e lo sviluppo delle attività culturali ed agricole del villaggio

### PATRIMONIO

**art.4)** Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- c) da donazioni, legati, lasciti.

**art.5)** I proventi con cui provvedere alla attività ed alla vita dell'associazione sono costituiti:

- a) dalle quote associative;
- b) dai redditi dei beni patrimoniali;
- c) dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni, nonché dalle raccolte pubbliche di fondi.

### ASSOCIATI

**art.6)** I membri dell'associazione si suddividono in:

- a) **soci fondatori:** lo sono tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo e che hanno contribuito ad insediare il primo Consiglio direttivo.
- b) **soci ordinari:** lo sono coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio direttivo con indicazione del domicilio cui debbono essere inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza e accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.

L'ammissione è deliberata a scrutinio segreto e a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo, e ha effetto dalla data della deliberazione. L'eventuale diniego dovrà essere motivato.

**art.7)** Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, differenziata secondo le categorie, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio direttivo.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione. La qualità di socio non è trasmissibile.

**art.8)** Gli associati, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio direttivo e la cui osservanza, è obbligatoria per gli associati.

La partecipazione all'associazione non può essere temporanea.

**art.9)** La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tale qualità si perde nei seguenti casi:

- per morte;
- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio direttivo;
- per esclusione; l'esclusione opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota annuale protrattasi per tre mesi; è deliberata dal Consiglio direttivo nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche o statutarie. L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Collegio dei revisori;
- per decadenza: la decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'associazione.

L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

#### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

**art10)** Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario generale;
- e) il Collegio dei revisori.

#### ASSEMBLEA

**art.11)** L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio direttivo e dei revisori dei conti.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

**art.12)** Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera, fax o messaggio di posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

**art.13)** Ogni socio maggiorenne ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti, qualunque sia il loro numero.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto.

Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

**art.14)** L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo assistito dal Segretario.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

**art.15)** Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

**art.16)** L'associazione è retta ed amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di 3 tre ad un massimo di 5 cinque membri nominati dall'assemblea tra i soci con le modalità previste dall'art.13; essi durano in carica tre esercizi e, se di età non superiore ai settantacinque anni, sono rieleggibili.

**art. 17)** Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli.

I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

**art.18)** La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

**art.19)** Il Consiglio direttivo è convocato con lettera da spedirsi almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e degli argomenti da trattare.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Handwritten signatures and initials on the right margin of the document, including a large signature at the top and several smaller initials or signatures below it.

**art.20)** E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.

**art.21)** Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente od, in sua assenza, dal vice Presidente.

**art.22)** Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;
- b) convocare le assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione e decadenza;
- d) redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
- e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
- f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione;
- g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- h) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- i) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

#### **CARICHE SOCIALI**

**art.23)** Il Consiglio direttivo nominerà tra i suoi membri il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario generale che resteranno in carica quanto il Consiglio stesso.

#### **PRESIDENTE**

**art.24)** Il Presidente rappresenta l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, dura in carica tre anni e se di età non superiore ai settantacinque anni, può essere riconfermato una o più volte.

Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni sono svolte dal vice Presidente.

#### **SEGRETARIO GENERALE**

**art.25)** Il Segretario generale dura in carica tre anni, se di età non superiore ai settantacinque anni, ed è rieleggibile.

A lui competono la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo che sottoscrive unitamente al Presidente; il coordinamento e l'organizzazione di tutta l'attività gestionale, esecutiva ed economica dell'associazione, nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio direttivo e dall'assemblea; i rapporti con la stampa, gli organi di informazione, i terzi in genere; le operazioni di pagamento ed incasso sui conti correnti dell'associazione, sempre nei limiti individuati dal Consiglio direttivo.

#### COLLEGIO DEI REVISORI

**art.26)** Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, che eleggono tra loro un Presidente, nominati dall'assemblea anche tra persone non associate.

Qualora venisse a mancare un revisore gli altri provvedono a sostituirlo.

Il revisore così nominato resta in carica sino alla data di scadenza del Collegio che lo ha eletto.

Ad essi spetta il compito di:

a) controllare la gestione contabile dell'associazione e di effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea;

b) vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie;

c) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione e decadenza degli associati e per la riammissione degli stessi e sulle controversie sottoposte al loro giudizio.

La carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile anche più volte.

I revisori partecipano all'assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.

#### BILANCIO

**art.27)** L'esercizio finanziario si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

**art.28)** Dalla data dell'avviso di convocazione bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

**art.29)** E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 1 lett. E) del D.Lgs. 4 dicembre 2007, l'associazione si obbliga ad impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, con divieto assoluto di distribuzione degli stessi, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

#### TRASFORMAZIONE - SCIoglIMENTO

**art.30)** L'associazione, ai sensi dell'art. 2500 - *octies* c.c. non potrà trasformarsi in società di capitali.

**art.31)** L'associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea ciascuno dei membri del Consiglio direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto obbligatoriamente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo



di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**RINVIO**

**art.32)** Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni e, in particolare il Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Firmato:

Magnani Roberto,

Marcandalli Marco

Oliverira Dos Santos Adriano

Malaspina Luca Angelo Carlo,

Peters Sara,

Kolle' Seme Daniel,